

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

OGGETTO:

PROSECUZIONE DEL SERVIZIO C.D. “COVID HOTEL” (SERVIZI ALBERGHIERI PER LA GESTIONE DELL’OSPITALITÀ DI PERSONE POSITIVE IN QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO) NELLA PROVINCIA DI VERONA A FAVORE DELL’AULSS 9 SCALIGERA PER L’ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE.

Il Direttore f.f. dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, Ing. Antonio Vinco, delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell’Azienda con nota prot. n. 183371 del 18.10.2021,

Premesso che:

- con Determinazione n. 33 del 19.01.2021 recante ad oggetto “Procedura negoziata a seguito pubblicazione di avviso di indagine di mercato per il servizio c.d. “Covid Hotel” (servizi alberghieri per la gestione dell’ospitalità di persone positive in quarantena o isolamento fiduciario) nella provincia di Verona a favore dell’Aulss 9 Scaligera - Determina a contrarre e provvedimenti conseguenti” a seguito di procedura negoziata si è provveduto tra l’altro ad attivare una convenzione/contratto per il servizio di “Covid Hotel” con la struttura alberghiera/recettizia Santa Teresa House di Verona, Via P.F. Calvi 10, Verona - PI e CF 04502860234;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 29.07.2021 recante ad oggetto “Estensione del servizio c.d. “Covid Hotel” (servizi alberghieri per la gestione dell’ospitalità di persone positive in quarantena o isolamento fiduciario) a favore dell’Aulss 9 Scaligera per la stagione turistica e per viaggiatori - Provvedimenti conseguenti” si è provveduto all’estensione-proroga dell’affidamento del servizio c.d. “Covid Hotel” (servizi alberghieri per la gestione dell’ospitalità di persone positive in quarantena o isolamento fiduciario) nella provincia di Verona per la stagione turistica e per viaggiatori, tra l’Aulss 9 Scaligera e la struttura denominata “SANTA TERESA HOUSE”, il contratto è stato rinnovato fino al 31.12.2021;

- considerato che la struttura alberghiera denominata “SANTA TERESA HOUSE” non si è resa più disponibile all’erogazione del servizio c.d. “Covid Hotel” (servizi alberghieri per la gestione dell’ospitalità di persone positive in quarantena o isolamento fiduciario) a favore dell’Aulss 9 Scaligera a decorrere dalla data 31.12.2021, in quanto, come da comunicazione mail del 20.12.2021, la proprietaria ha deciso un cambio di gestione della struttura;

- la COT (Centro Operativo Territoriale) ha confermato l’esigenza mantenere la rete di accoglienza post-acuzie dell’Azienda Ulss 9 Scaligera per dare una risposta adeguata all’utenza, anche in vista delle nuove norme sulla quarantena;

- visti i tempi ristretti per l’individuazione di nuove strutture che non consentono l’espletamento di procedure formali, si è fatto ricorso all’elenco di strutture alberghiere/recettizie disponibili all’erogazione del servizio c.d. “Covid Hotel” (servizi alberghieri per la gestione dell’ospitalità di persone positive in quarantena o isolamento fiduciario) a favore dell’Aulss 9 Scaligera formato all’inizio del 2021 di cui alla citata determinazione n. 33 del 2021;

- preso atto della disponibilità manifestata da B&B Hotel Affi, sito ad Affi (VR), c.a.p. 37010, via Crivellin n. 1, Cod. Fisc. e P. IVA 06291950969, eseguito il sopralluogo previsto per verificare la rispondenza della struttura ai requisiti di servizio in data 29.12.2021 e concordate le principali condizioni contrattuali:

1. disponibilità di n. 9 camere singole;
2. tariffa di 65€/camera/notte se vuota (vuoto per pieno);
3. tariffa di 90€/camera/notte se occupata (incluso vitto e biancheria);

per il periodo 04.01.2022 – 31.01.2022, come da contratto allegato (All. 1);

Visti:

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Evidenziato che la cifra di euro 798,00 pari al 2% dell'importo complessivo massimo della fornitura/servizio in gara (euro 39.900,00), verrà stanziato per l'incremento del fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in attesa dell'approvazione del Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di fare proprie le considerazioni in premessa al fine di adottare il presente provvedimento e che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
2. di dichiarare che il presente atto costituisce determina a contrarre in forma semplificata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
3. di approvare, a seguito di un sopralluogo eseguito in data 29.12.2021, l'affidamento del servizio c.d. "Covid Hotel" (servizi alberghieri per la gestione dell'ospitalità di persone positive in quarantena o isolamento fiduciario) nella provincia di Verona a favore dell'Aulss 9 Scaligera alla struttura denominata B&B Hotel Affi, sito ad Affi (VR), c.a.p. 37010, via Crivellin n. 1, Cod. Fisc. e P. IVA 06291950969, per n. 9 stanze ad un prezzo "quota fissa" di euro 65,00 cadauna/giorno e ad un prezzo "quota completa – stanza occupata con vitto" di euro 90,00 cadauna/giorno; la convenzione/contratto (di cui all'All. 1) avrà validità dal 04.01.2022 fino al 31.01.2022 e potrà essere rinnovata o prorogata in base alle disposizioni regionali in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
4. di dare atto che l'Aulss 9 Scaligera si farà carico della spesa relativa alla tariffa giornaliera del "vuoto per pieno", mentre la struttura alberghiera/ricettiva provvederà direttamente ad accordi sui pagamenti da parte dell'utente/ospite nel caso in cui quest'ultimo non sia a carico dell'Aulss 9 Scaligera;
5. di precisare che l'efficacia del presente affidamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche e controlli previsti dalla normativa e che il relativo contratto sarà sottoscritto dal Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali; in ogni caso, l'Aulss 9 Scaligera si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata ove ne ricorrano le condizioni;
6. di prendere atto della nomina del dott. Cavaliere Claudio, Dirigente amministrativo UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, quale Responsabile Unico del Procedimento;
7. di confermare Direttore dell'esecuzione del contratto il dipendente individuato nell'ambito della Direzione Amministrativa Territoriale - COT;
8. di prendere atto che la spesa conseguente al presente provvedimento non potrà superare il totale complessivo di Euro 48.678,00 IVA 22% inclusa, da imputare quale spesa Covid al conto BA 1740B1 "altri servizi non sanitari da privato – Altro", bilancio anno 2022,
9. che ai fini della tracciabilità, lo Smart CIG da utilizzare è il seguente: **Z3234B1A42**;
10. di stanziare la cifra di euro 798,00 pari al 2% dell'importo complessivo massimo della fornitura/servizio in gara per l'incremento del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in attesa dell'approvazione del Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
11. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web aziendale - sezione "amministrazione trasparente" e sul sito SCP - Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Il Direttore
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Antonio Vinco f.f.

CONVENZIONE-CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO C.D. "COVID HOTEL" (SERVIZI ALBERGHIERI PER LA GESTIONE DELL' OSPITALITA' DI PERSONE POSITIVE IN QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO) NELLA PROVINCIA DI VERONA.

La presente convenzione è stipulata tra le seguenti Parti contraenti:

Azienda ULSS 9 Scaligera con sede in Verona (VR), c.a.p. 37122, via Valverde 42, Cod.Fisc. e P. IVA 02573090236, rappresentata in questo atto dall' ing. Luca Avesani nella Sua qualità di sostituto (nota prot. 219714 del 06.12.2021) del Direttore f.f. dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali Ing. Antonio Vinco, delegato alla sottoscrizione dei contratti dal Direttore Generale dell'Azienda con nota prot. n. 183371 del 18.10.2021 (il "Committente")

E

Hotel B&B Hotel Affi sito in Affi (VR), c.a.p. 37010, via Crivellin n. 1, in gestione di **B&B HOTELS ITALIA S.p.A.** con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 19 - Cod.Fisc. e P. IVA 06291950969 (Il "Fornitore") rappresentato dalla società partner, appaltatrice dei servizi alberghieri, MC HOTEL MANAGEMENT S.R.L.S., con sede legale in Via Proserpina 58 – 00133 Roma, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 16034471009– REA RM-1630559 rappresentata da Benvisto Claudio e Renga Martina

Premesso che

il Committente è a conoscenza e accetta che la struttura alberghiera avrà commistione di alloggiati: le persone di cui all'Articolo 1 del presente contratto alloggeranno in settore/modulo dell'hotel loro dedicato secondo quanto previsto al seguente Articolo 2 e, negli altri piani/settori, il Fornitore avrà la possibilità di ospitare regolarmente altri clienti dell'hotel, cui sarà garantito ingresso separato.

Le Parti contraenti così individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Finalità

La presente convenzione disciplina l'affidamento da parte dell'Aulss 9 Scaligera del servizio c.d. "Covid Hotel" ossia servizi alberghieri per la gestione dell'ospitalità nella provincia di Verona resi a favore dell'Aulss 9 Scaligera per persone positive all'infezione da Covid-19 asintomatiche che non hanno necessità di ricovero o che risultano dimissibili dalle strutture ospedaliere, residenti nel territorio dell'Aulss 9 Scaligera, per le quali non vi sono ancora le condizioni per assicurare il rientro a domicilio.

Art. 2 Definizione dell'offerta

1. Il titolare della struttura selezionata deve mettere a disposizione il seguente numero di camere:

- 9 (nove) camere ad uso singolo, ubicate in un modulo/settore isolabile.

2. La fornitura di minima da garantire per ogni camera comprende:

- alloggio in camera singola o ad uso singolo con bagno personale in camera;
- fornitura dei pasti principali (colazione, pranzo, cena);
- sanificazione e pulizia delle stanze adibite alla quarantena, in osservanza alle specifiche indicate nel trattamento della "bed line";
- servizio di lavanderia: cambio delle lenzuola e degli asciugamani e dei tappetini per il bagno (consegna del materiale confezionato fuori dalle stanze);
- kit monouso per le pulizie per ogni camera (effettuate dall'ospite);

- smaltimento rifiuti per ogni camera;
- * portierato h. 24.

La struttura ricettiva dovrà garantire la completa pulizia e sanificazione delle stanze adibite per la quarantena, ad ogni cambio ospiti, con la predisposizione delle stanze per l'eventuale accoglienza dei nuovi ospiti/pazienti COVID positivi. A tal proposito si specifica che i materassi devono essere provvisti di una cover in plastica da sostituire durante l'operazione di sanificazione della stanza. La sanificazione prevede l'areazione degli ambienti, la disinfezione terminale accurata di tutte le superfici verticali e orizzontali, delle suppellettili, delle tende, della cinghia delle serrande, degli interruttori e citofoni, dei filtri e delle batterie interne di ogni condizionatore presenti nella stanza, mediante l'utilizzo di cloroderivati allo 0,5% e di tutto quant'altro di necessario.

Tutti i componenti presenti della "bed line", quali cuscino, coprimaterasso, coperte, copriletto, federe, lenzuoli, asciugamani, tappetini bagno, ecc., seguiranno la linea di igienificazione "bed line" presso le strutture individuate dal gestore. Successivamente alla sanificazione, la stanza potrà essere predisposta per il nuovo utilizzo, da personale dell'albergo munito di DPI (mascherina e guanti) per l'uso successivo, senza la necessità di una ulteriore sanificazione.

3. La Struttura alberghiera/ricettiva conferma il servizio di portierato h. 24 e assicura l'accoglimento di nuovi ospiti h. 24, previo preavviso di circa 1 ora ad un numero telefonico di reperibilità.

Art. 3 Attività del periodo di preavviso iniziale

1. E' previsto un periodo di preavviso di 1 giorno entro il quale il Dipartimento di Prevenzione dell'Aulss 9 Scaligera procederà:

- a ispezionare le camere e la struttura verificando che tutto corrisponda a quanto indicato – sopralluogo effettuato in data 29.12.2021;
- a concordare con la Struttura le modalità operative per la gestione dei servizi a carico dell'Aulss 9;
- a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari.

2. Almeno una settimana prima della scadenza del periodo di utilizzo definito all'art. 8 della presente convenzione, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore periodo (minimo 15 giorni).

3. Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni, dovranno essere effettuate per PEC tra le parti.

Art. 4 Prezzo - Fatturazione

1. L'Aulss 9 si impegna ad acquisire (c.d. vuoto per pieno) le camere indicate all'art. 2, riconoscendo per ogni camera messa a disposizione il prezzo di 65,00 (sessantacinque/00 euro) al giorno. Tale importo decorre dal 1 Gennaio 2022 e termina il giorno indicato all'art. 8.

Nel caso in cui la stanza venga occupata da soggetto positivo al Covid inviato dall'Aulss, il prezzo riconosciuto – inclusivo del vitto - sarà invece di 90 (novanta/00 euro) al giorno.

2. Il pagamento è garantito a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura; la struttura ricettiva potrà emettere fattura quindicinale. Nella fattura dovrà essere indicato chiaramente che trattasi di "Servizi legati all'Emergenza COVID-19" e lo smart CIG Z3234B1A42.

Le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda ULSS 9 Scaligera – Via Valverde 42 – 37122 Verona VR
- Codice fiscale e Partita IVA: 02573090236

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture dovranno essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: PER L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA - I.P.A. codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **MJXP7Q**

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il Fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

La fornitura è subordinata alla regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in legge 22/11/2002 n. 266 e di cui all'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 14/08/1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni (Inps e Inail), certificata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), così come previsto dall'art. 16 bis comma 10, della L. 28/01/2009 n. 2, di conversione del D.L. 2911/2008, n. 185. richiesto d'ufficio dalla scrivente amministrazione.

L'Azienda ULSS 9 rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment) pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi, devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda ULSS 9 provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in Fattura.

Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 5 Servizi a carico dell'Aulss.

L'Aulss eseguirà a proprio carico le attività/servizi indicati all'art. 3.

Si precisa che il servizio richiesto potrà essere considerato a carico e pagato dall'Aulss 9 Scaligera soltanto a condizione che:

- sia stata attivata la presente convenzione/contratto tra Aulss 9 e Struttura alberghiera erogatrice;
- l'utente sia inviato alla Struttura alberghiera da incaricato della COT (Centrale Operativa Territoriale) dell'Aulss 9 Scaligera secondo le modalità concordate esplicitate in allegato.

La Struttura alberghiera/ricettiva provvederà direttamente ad accordi sui pagamenti da parte dell'utente/ospite nel caso in cui quest'ultimo non sia a carico dell'Aulss 9 Scaligera, come specificato nella modulistica predisposta dal competente Ufficio dell'Aulss (COT, Dip.Prevenzione, ecc.).

Art. 6 Impegni e servizi garantiti

1. Indicazioni per utilizzo spazi comuni: le strutture alberghiere si impegnano a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni avvengano nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico-sanitarie che garantiscano la condizione di isolamento richiesta

2. La struttura alberghiera si impegna a garantire i seguenti servizi:

- a) Fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani)
- b) Fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo)

- c) Fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena
- d) Kit per pulizia delle camere con fornitura sacchetti e ritiro dei rifiuti urbani (ogni 2 giorni)
- e) Ricambio del kit di cortesia (ogni 2 giorni)
- f) Ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni)
- g) Ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni)
- h) copertura assicurativa per responsabilità civile per eventuali danni agli ospiti e visitatori
- i) sanificazione finale della stanza dopo l'utilizzo (fine quarantena).

3. Servizi opzionali - Le Strutture alberghiere possono offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell'utente (es. lavaggio biancheria), garantendo sempre nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico-sanitarie di contrasto al Covid.

4. Ai soggetti ospiti positivi al Covid è fatto divieto assoluto di ricevere visite, salvo il personale alle dipendenze della struttura qualora assolutamente necessario e gli addetti dell'Aulss 9.

Art. 7 Trattamento dei dati personali - Sicurezza sul Lavoro

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" per l'attività prevista dalla presente convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e per ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici come previsto dal GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 2016/679.

2. Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione non è modificabile, se non per espresso accordo scritto tra le parti e resta in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione fino al 31 gennaio 2022; potrà essere rinnovata o prorogata in base alle disposizioni nazionali/regionali in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemologica da Covid-19 con rispetto delle tempistiche di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 9 Penali – risoluzione contratto

Qualora la Ditta non rispetti i livelli di servizio previsti, l'Aulss potrà inviare comunicazione scritta a mezzo PEC alla Ditta specificando le cause del mancato rispetto dei livelli di servizio ed il conseguente calcolo delle penali dovute, nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di non conformità del livello del servizio.

La Ditta avrà 7 giorni naturali e consecutivi per motivare con comunicazione scritta inviata a mezzo PEC la propria posizione a riguardo.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali trattenute raggiunga l'importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale il contratto potrà intendersi risolto di diritto.

A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Azienda ULSS 9 potrà risolvere ai sensi dell'Art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte,

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Azienda ULSS 9 può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) In caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) in caso di violazione degli obblighi per "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Art. 10 Oneri fiscali

Imposte ed altri oneri fiscali derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del titolare della struttura ricettiva.

Art. 11 Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione si applica il Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 50/2016 e smi.

Art. 12 Foro competente

Tutte le controversie relative o derivanti dal presente convenzione, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

ALLEGATO : Modalità di invio dell'utente alla Struttura alberghiera: Fac-simile del MODELLO ADOTTATO.

Firma delle parti contraenti

Data 03.01.2022

firma _____

Il Responsabile
U.O.S. Gestione Strutture
(Ing. Luca Avesani)

Data 03.01.2022

firma _____

B&B HOTELS ITALIA SPA
Valerio Duchini
Presidente e Amministratore Delegato

Il sottoscritto
[nome]
[cognome]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente determinazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, li

P. il Direttore
UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: